

Abstract. *Il soggetto che stipula un contratto di adesione ad un piano d'investimento è tenuto a prendere visione del contenuto delle singole clausole e dell'intero regolamento negoziale. Pertanto, il semplice depliant pubblicitario non può considerarsi strumento di per sé idoneo a prospettare una falsa rappresentazione del negozio che le parti stanno stipulando e ad indurre il contraente a dichiarare una volontà che altrimenti non avrebbe espresso. Il Tribunale di Perugia ha, quindi, rigettato l'istanza di risoluzione del contratto, non avendo l'attore fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la violazione da parte del promotore finanziario dei doveri di informazione e corretta esecuzione dell'operazione finanziaria. Essendo, nel caso di specie, le clausole del contratto chiare e comprensibili da qualunque individuo dotato di normale diligenza, i giudici hanno ritenuto che non fosse in alcun modo possibile, senza rischiare di riconoscere tutela giuridica alla negligenza e superficialità di chi contrae, far prevalere sulla chiarezza del testo negoziale le rassicurazioni verbali del promotore finanziario.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. XXXX

Presidente

dott. XXXX

Giudice est.

dott.ssa XXXX

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. XXXX/XX R.G. vertente

TRA

XXXX e XXXX, rapp.ti e difesi dagli avv.ti XXXX e XXXX, in forza di mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati in XXXX c.so XXXX X;

-Attori-

E

YYYY Banca s.p.a., in persona del presidente e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to YYYY, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in YYYY presso lo studio dell'avv. YYYY;

-Convenuta-

conclusioni delle parti:

Come da verbale d'udienza del 19.06.2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 13.3.2007 XXXX e XXXX convenivano in giudizio YYYY Banca s.p.a. per sentire dichiarare, in relazione al contratto denominato "4 YOU" sottoscritto nel maggio 2001, la nullità o l'annullabilità per violazione degli artt. 21, 23, 24 e 26 t.u.f. e 27, 28 e 32 reg. consob 11522/98, ovvero per violazione degli artt. 1322, 1345 e 1325 c.c., o per violazione degli artt. 1427 e ss. c.c.; o in subordine per sentire dichiarare la risoluzione per violazione dei doveri di correttezza, buona fede, trasparenza ed informazione imposti dal t.u.f.; ovvero dichiarare l'inefficacia ex artt. 1469 bis c.c. delle clausole vessatorie contenute nel contratto; con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di tutto quanto pagato in esecuzione del contratto, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione, nonché al risarcimento dei danni anche non patrimoniali. In ultima ipotesi dichiarare la inefficacia della clausola penale ex art. 8 sez. II del contratto dichiarando legittimo ed efficace il recesso degli attori esonerandoli dagli ulteriori versamenti pattuiti.

Costituitasi in giudizio YYYY Banca s.p.a., concludeva per il rigetto di tutte le avverse domande.

Dopo lo scambio di memorie ex art. 6 e 7 d.lgs. 5/03, su istanza degli attori, veniva fissata l'udienza collegiale del 20.02.2009.

Escussi i testi ammessi, all'udienza collegiale del 24.6.2011 la causa veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- La domanda è infondata e non merita accoglimento.

L'istruttoria svolta non ha fornito prove testimoniali univoche e convincenti per cui la decisione viene presa sulla base della documentazione prodotta.

Sulla eccepita nullità si rileva (conformemente alle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 26724 e 26725 del 2007) che la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, o per l'inosservanza della forma scritta del contratto quadro (art. 23 co. 1°) ovvero per la presenza di pattuizioni di rinvio agli usi (art. 23 co. 2°).

La forma scritta è stata osservata avendo la convenuta prodotto copia di tutto il corredo documentale costituito dai due contratti di adesione al piano finanziario denominato "4 YOU"; dal documento sui rischi generali; dal prospetto informativo; dalle schede descrittive degli obiettivi di investimento; dalla esperienza in materia finanziaria (approfondita) e dalla propensione al rischio (alta).

Chi sottoscrive un contratto, ancorché costituito da moduli e/o formulari predisposti dalla controparte, è tenuto a prendere conoscenza del contenuto delle singole clausole e dell'intero regolamento negoziale.

Gli attori, sottoscrivendo sia la proposta di adesione al "4 YOU" che la "scheda per la individuazione del profilo del cliente" hanno assunto consapevolmente ogni informazione sulla natura e sui rischi dell'operazione; operazione adeguata al loro "alto" profilo di rischio.

A norma dell'art. 2072 c.c. la scrittura privata fa piena prova nei confronti di chi l'ha sottoscritta, salvo che il soggetto nei cui confronti è prodotta ne disconosca la sottoscrizione ovvero contesti, con querela di falso, il valore probatorio intrinseco (falsità materiale) o estrinseco (falsità ideologica) e gli attori non hanno disconosciuto la sottoscrizione né ha proposto querela di falso avverso i documenti prodotti.

2- Infondata è anche la eccepita annullabilità ex art. 1427 c.c. per consenso viziato da dolo o errore essenziale.

Si assume che tre sono stati i fattori che hanno concorso a rendere viziato il consenso:

1. l'atteggiamento del promotore finanziario che, violando i doveri di diligenza, correttezza e trasparenza previsti da regolamento consob

11522/98, gli avrebbe assicurato che si trattava di un investimento previdenziale, sicuro, a basso rischio e liquidabile in ogni momento;

2. la complessità del testo contrattuale;

3. il depliant pubblicitario della Banca che recitava “l’innovazione della previdenza” e “a basso rischio”.

Il Collegio rileva che l’errore che determina l’annullabilità del contratto è l’errore che insorge nella formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all’esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato.

L’errore-motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere “essenziale” ex art. 1429 c.c. il che vuol dire, nel caso in esame, che deve essere caduto sulla natura del contratto.

Ciò posto, il semplice depliant pubblicitario, dov’è riportata la dicitura “4 YOU l’innovazione della previdenza” non costituisce certo documento di per sé solo idoneo a “viziare” la volontà e a prospettare una falsa rappresentazione del negozio che le parti stavano stipulando a fronte dell’inequivoco contenuto della “proposta di adesione al piano di finanziamento” sottoscritto dal XXXX.

Tra un piano di accumulo di capitali (cd. P.A.C.) ed il “4YOU” vi è una fondamentale differenza che non può non essere stata colta dagli attori così come è rilevabile da un qualunque investitore dotato di normali capacità d’intendere e di volere (salvo a ritenere il contrario ma in tal caso si doveva invocare l’ipotesi di incapacità a contrarre ex art. 1425 c.c.).

Con il P.A.C. l’investitore si impegna a versare una certa cifra con una certa periodicità e per un certo numero di anni; quindi non vi è il versamento del denaro in un’unica soluzione in un prodotto azionario.

Nel caso in esame gli attori non possono non aver compreso da subito che con la sottoscrizione del “4 YOU” veniva investito non denaro di loro proprietà, ma soldi ricevuti dalla banca che venivano subito, ed in un’unica soluzione, impiegati per l’acquisto di titoli obbligazionari ed azionari.

Almeno questo “contenuto minimo” del “4 YOU” gli attori non possono non averlo ben compreso e ciò elimina in radice ogni possibilità di configurare l’errore e, a maggior ragione, il dolo richiesti dagli artt. 1427 e ss. c.c..

Parte attrice non ha fornito alcun valido elemento diretto a dimostrare i raggiri integranti il dolo e le clausole negoziali contenute nel piano finanziario “4 YOU” sono, sotto questo profilo, chiare nel senso che una qualunque persona dotata di normale diligenza era perfettamente in grado di rendersi conto che il contenuto “minimo” del piano che sottoscriveva era tale che in nessun caso poteva essere confuso con un P.A.C.

Ritenere il contrario, ossia ritenere che sul chiaro testo negoziale debbano prevalere le rassicurazioni verbali del promotore ed il depliant pubblicitario significa riconoscere tutela giuridica alla avventatezza, alla sprovvedutezza, alla negligenza, alla superficialità, in definitiva alla colpevolezza del (supposto) errante.

Quanto al conflitto d’interessi, dal documento contrattuale emerge che gli attori hanno ricevuto la relativa informazione ed hanno concesso la successiva autorizzazione all’operazione, consapevoli del conflitto.

Parte attrice assume che la clausola nr. 8 sez. II delle Condizioni, stabilendo un prezzo per il recesso, ha natura di penale e, pertanto, doveva essere controfirmata, pena l’abusività e l’inefficacia della clausola ex art. 1469 bis comma 3° nr. 6 c.c.

Inoltre detta clausola sarebbe inefficace per violazione dell’obbligo di chiarezza, comprensione, trasparenza ed equilibrio sinallagmatico tra le parti, ex art. 1469 bis e ss. c.c.

La questione è infondata.

Innanzitutto si rileva che gli invocati artt. 1469 bis e ss. c.c. non sono applicabili in quanto abrogati dal d.lgv. 206/05 (adottato prima dell’istanza di fissazione dell’udienza) e sostituiti dall’attuale art. 1469 bis c.c. che si limita a prevedere l’applicabilità ai contratti del consumatore delle disposizioni del Titolo II del libro IV del codice civile.

In punto di fatto, poi, la clausola in esame, non sanzionando né l’inadempimento né il ritardato adempimento, non prevede alcuna penale; né regola il “prezzo” del recesso.

La clausola riconosce al cliente la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’estinzione anticipata del finanziamento ed in tal caso dovrà corrispondere alla banca un determinato importo -composto da capitale ed interessi- in parte

determinato e in parte indeterminabile in base ad un calcolo esplicitato in una formula contenuta nell'allegato alla "proposta di adesione al 4 you".

In base alla clausola in esame il cliente può (e poteva) decidere in ogni momento di svincolarsi dal contratto e di monetizzare i titoli approfittando di un momento di mercato favorevole.

Pur volendo ritenere che la clausola in commento si riferisca ad una ipotesi di recesso, il recesso unilaterale da un contratto a tempo determinato può comportare il pagamento di un corrispettivo onde compensare la controparte contrattuale, la quale concede tale facoltà a suo rischio (v. art. 13737 c.c.).

Le somme già versate dal cliente al momento del recesso non sono affatto perdute, in quanto ovviamente computate ai fini della determinazione della somma residua (per capitale ed interessi) dovuta per l'interruzione volontaria dell'operazione.

Tali somme non sono dovute dal cliente per caso, ma a titolo di rimborso di un finanziamento regolarmente erogato.

In definitiva, pur volendo qualificare l'estinzione anticipata del mutuo prevista dalla clausola nr. 8 come un caos di recesso unilaterale dal contratto con corrispettivo le conclusioni non mutano.

Il vantaggio era anche per il cliente che poteva chiudere il rapporto ed estinguere il finanziamento in ogni momento e, quindi, anche quando l'andamento dei mercati gli è favorevole.

A riscontro delle oscurità del contratto viene richiamata la formula matematica finanziaria in forza della quale vengono determinate le conseguenze economiche del "recesso".

Osserva, sul punto, il Tribunale, da un lato, che le conseguenze economiche non potevano essere esplicitate diversamente, dall'altro che il sottoscrittore non era certo costretto ad aderire al piano finanziario, nonostante la poca chiarezza della clausola.

In definitiva, non si riscontra alcuna violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario che possano dar luogo o a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni (ove tali violazioni si fossero verificate nella fase

precedente o coincidente con la stipulazione del contratto) ovvero a responsabilità contrattuale, e eventualmente condurre alla risoluzione del contratto (nel caso di violazioni riguardanti le operazioni attuative ed esecutive del contratto stesso).

Dal mancato accoglimento delle domande dichiarative e costitutive deriva la reiezione delle conseguenti domande di restituzione e risarcimento (di non provati) danni.

La natura della lite e le novità delle questioni costituiscono giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.3.2007 da XXXX e XXXX nei confronti della Banca YYYY S.p.A., così provvede: rigetta tutte le domande.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Perugia il 24.06.2011

Il giudice est.

Il Presidente